

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri
modificati dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario

Il patrimonio netto



30 maggio 2005

Sostituisce il principio n. 28 dell'ottobre 1999

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno "standard setter" nazionale dotato di ampia rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile.

L'OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori dei Conti.

I principi contabili dell'OIC sono soggetti al parere della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Comitato Esecutivo.

* * * * *

I principi contabili nazionali sono pubblicati dall'OIC nelle seguenti due serie:

- la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo è l'OIC 1 *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*;
- la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l'uso da parte del lettore.

INDICE

SCOPO E CONTENUTO	1
IL PATRIMONIO NETTO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA.....	2
NORME CIVILISTICHE	2
IL PATRIMONIO NETTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO	6
IL PATRIMONIO NETTO: DEFINIZIONE E COMPOSIZIONE	7
A) DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE	7
B) INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA DELLE VOCI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO NETTO	7
C) CLASSIFICAZIONE DELLE QUOTE IDEALI DEL PATRIMONIO NETTO	9
D) CONTENUTO DELLE SINGOLE VOCI	9
LA FORMAZIONE E LE VARIAZIONI DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO..	14
I.LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ: CONFERIMENTI IN DENARO E IN NATURA	14
1.Procedura di costituzione	14
2.Sottoscrizione del capitale	14
3.Versamento dei decimi vincolati e dell'eventuale soprapprezzo delle azioni (o quote)	14
4.Richiamo degli ulteriori decimi e versamento degli stessi	15
5.Conferimento di valori, diversi dal denaro	15
6.Revisione della stima peritale dei beni e dei crediti conferiti	16
II.LE VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE.....	17
A)Gli aumenti	17
1.Aumento reale	17
1.1.Aumento mediante conferimenti: fasi e relativi effetti contabili.....	17
1.2.Aumento mediante conversione di obbligazioni	19
2.Passaggio di riserve a capitale.....	19
B)Le riduzioni	19
1.Riduzione per decisione volontaria dei soci	20
2.Riduzione per perdite	20
3.Riduzione per recesso del socio	21
4.Riduzione per riscatto delle azioni	23
5. Riduzione per esclusione del socio	23
6.Riduzione per morosità	23
7.Riduzione per mancato rispetto delle norme che disciplinano l'acquisto di azioni proprie (art. 2357 c.c.) e della società controllante (artt. 2359-ter e 2359-quater c.c.)	24
8.Riduzione per revisione della perizia di stima	24
III.ALTRE VARIAZIONI DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	25
A)La destinazione dell'utile d'esercizio.....	25
1.Destinazione a specifiche riserve	25
2.Destinazione a particolari classi di soggetti	25
3.Vincoli alla distribuzione	25
4.Corresponsione di acconti sui dividendi	26
B)La destinazione delle riserve.....	26
1.Destinazione delle riserve alla copertura delle perdite	26
2.Destinazione delle riserve all'aumento nominale del capitale	27
3.Destinazione delle riserve alla distribuzione tra i soci	27
IV. ANALISI DEI MOVIMENTI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO.....	28
LA NOTA INTEGRATIVA	32

SCOPO E CONTENUTO

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione del Principio contabile 28, emanato nel mese di ottobre 1999, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, per aggiornarlo alle nuove disposizioni legislative.

Con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, era stata data attuazione alle Direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato. La disciplina di bilancio è stata ora modificata con il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366.

Il Principio riedito riporta, dunque, le modifiche rese necessarie per effetto delle novità legislative introdotte con il D. Lgs. n. 6/2003. Non sono stati curati altri aggiornamenti normativi o di prassi contabile. Nella stesura del Principio si è provveduto al coordinamento del testo con le regole contabili indicate nel Principio OIC 1 e nell'Appendice di aggiornamento all'OIC 1.

Dal Principio contabile 28 dell'ottobre 1999 sono state eliminate, oltre la normativa fiscale ormai superata, anche le parti che sintetizzavano il raffronto tra i principi in esso enunciati ed i principi contabili internazionali in vigore alla data suddetta; infatti, numerosi principi contabili internazionali sono stati oggetto di modifica. Al riguardo, l'OIC si fa parte attiva nell'elaborazione di proposte di modifiche da apportare alla disciplina civilistica del bilancio, finalizzate anche al recepimento delle norme comunitarie in materia di armonizzazione con i principi contabili internazionali e destinate alle imprese che non sono tenute alla applicazione dei principi contabili internazionali. La finalizzazione di tali proposte e il loro eventuale recepimento da parte del legislatore nell'ordinamento civilistico nazionale richiederà un conseguente riesame del presente Principio contabile.

Il presente Principio ha lo scopo di definire il patrimonio netto ed i principi contabili relativi alla rilevazione, misurazione e rappresentazione in bilancio degli elementi di cui si compone. Esso si applica alle imprese industriali, mercantili e di servizi, con esclusione di quelle bancarie ed assicurative.

I principi contenuti in questo documento assumono come presupposto quanto formulato nei precedenti principi contabili, circa la rilevazione delle operazioni che fanno insorgere specifiche poste del patrimonio netto. Tra queste rientrano, ad esempio, l'acquisto di azioni proprie e la valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio netto.

Questo documento esula dalla trattazione dei principi contabili inerenti gli apporti derivanti dall'emissione degli strumenti finanziari partecipativi introdotti con la recente riforma del diritto societario che sarà oggetto di un documento separato¹.

Questo Principio non si occupa inoltre del trattamento contabile dei patrimoni destinati, delle stock options e delle altre forme di partecipazione agli utili di dipendenti, amministratori e altri percettori, nonché –data la loro particolarità - dei conferimenti nel capitale di una s.r.l. di prestazioni d'opera o di servizi, che saranno oggetto di un altro documento separato.

¹ Sull'informativa da fornire in nota integrativa in tema di strumenti finanziari, si rinvia al Principio contabile 12.

IL PATRIMONIO NETTO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

NORME CIVILISTICHE

Le principali norme civilistiche relative alla rappresentazione in bilancio del patrimonio netto e delle sue parti ideali vengono qui di seguito brevemente richiamate.

Principi generali

Valgono per le voci del patrimonio netto i principi generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta previsti dall'art. 2423 c.c., nonché gli obblighi di informazioni complementari e di deroghe previsti dallo stesso articolo.

Classificazione

L'art. 2424 c.c. stabilisce che le voci del patrimonio netto vengano indicate nel passivo dello stato patrimoniale secondo il seguente schema:

A) Patrimonio netto:

- I — *Capitale.*
- II — *Riserva da soprapprezzo delle azioni.*
- III — *Riserve di rivalutazione.*
- IV — *Riserva legale.*
- V — *Riserve statutarie.*
- VI — *Riserva per azioni proprie in portafoglio.*
- VII — *Altre riserve, distintamente indicate.*
- VIII — *Utili (perdite) portati a nuovo.*
- IX — *Utile (perdita) dell'esercizio.*
- Totale

Nota integrativa

In base al disposto dell'art. 2427 c.c., le informazioni minime concernenti il patrimonio netto da fornire nella nota integrativa riguardano:

— l'indicazione in modo analitico delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (n. 7 *bis*);

— le variazioni intervenute nella consistenza delle singole voci, nonché le indicazioni sulla loro formazione e sul loro utilizzo (n. 4);

— il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società ed il numero ed il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio (n. 17);

— le azioni di godimento, con specificazione del loro numero e dei diritti che esse attribuiscono (n. 18);

— il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative (n. 19);

— l'illustrazione del valore e della tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, dei criteri adottati per l'imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime di responsabilità (n. 20);

— l'indicazione della destinazione dei proventi derivanti da uno specifico affare cui si è destinata parte del patrimonio di cui al terzo comma dell'art. 2447-*decies* c.c. e dei vincoli sui beni strumentali destinati alla sua realizzazione (n. 21).

Inoltre, la nota integrativa deve fornire, nel caso di responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'indicazione dell'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri illustrati nella nota integrativa (art. 2447-*septies*, 4° comma).

Principali disposizioni civilistiche relative ai singoli elementi

1. Capitale

1.1. Il valore complessivo attribuito convenzionalmente ai conferimenti dei soci, o a quella quota dei conferimenti che viene destinata a capitale e così assoggettata alla relativa disciplina, costituisce il "capitale" (nominale). Esso esercita una funzione di garanzia dei creditori sociali circa i mezzi che risultano stabilmente vincolati alla società. Infatti, ai sensi dell'art. 2433 c.c., qualora vi sia una perdita del capitale sociale, non possono essere distribuiti utili finché il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

1.2. I conferimenti dei soci rappresentano uno degli elementi essenziali del contratto societario (art. 2247 c.c.). La disciplina relativa ai beni e servizi conferibili ed alla loro valutazione è contenuta, per le società di persone, negli artt. da 2253 a 2255 c.c. e, per le società di capitali, negli artt. da 2342 a 2345, e da 2464 a 2466 c.c..

1.3. Il legislatore impone dei limiti quantitativi minimi all'ammontare del capitale delle società per azioni e di quelle a responsabilità limitata, stabiliti rispettivamente in 120.000 Euro (art. 2327 c.c.) e 10.000 Euro (art. 2463 c.c.), salvo che per le società costituite prima del 1° gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore (100.000 Euro) le quali possono conservare la forma della società per azioni per il tempo statutariamente stabilito per la loro durata anteriormente alla data del 1° gennaio 2004 (art. 223-*ter* del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6).

1.4. Nelle società di capitali, il capitale sociale è diviso in parti che prendono il nome di azioni, se trattasi di società per azioni ed in accomandita per azioni, e di quote, se trattasi di società a responsabilità limitata.

Le azioni rappresentano parti uguali, astrattamente definite nell'atto costitutivo, del capitale sociale; sono indivisibili; attribuiscono ai loro possessori uguali diritti (artt. da 2346 a 2348 c.c.). Tuttavia, è possibile emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni ordinarie (artt. 2348, 2349 e 2350 c.c.). A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. L'atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni (art. 2346 c.c.).

Le quote sono parti del capitale di una società a responsabilità limitata determinate in funzione della loro appartenenza ad un soggetto. Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale (art. 2464 c.c.).

1.5. Il capitale, in quanto elemento essenziale del contratto di società, ha un carattere formale: le sue modificazioni devono essere deliberate in sede di assemblea straordinaria.

2. Riserve

2.1. Dall'art. 2430 c.c. deriva l'obbligo di costituire la riserva legale mediante l'accantonamento di una somma corrispondente almeno alla ventesima parte degli utili netti annuali, finché detta riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

2.2. A norma dell'art. 2431 c.c., “Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430”.

2.3. L'art. 2423 c.c. prescrive l'obbligo di accantonare gli eventuali utili derivanti dalle deroghe, di cui al penultimo comma del medesimo articolo, in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

2.4. Il n. 4 dell'art. 2426 c.c., con riferimento alla valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio netto, prescrive l'accantonamento in una riserva non distribuibile delle eventuali plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo stesso rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente.

2.5. Il n. 8 *bis* dell'art. 2426 c.c., con riferimento alla contabilizzazione di utili netti su cambi derivanti dall'iscrizione delle attività e delle passività in valuta al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, ne prescrive l'accantonamento in una riserva non distribuibile fino al loro realizzo.

2.6. Ai sensi dell'art. 2357-*ter* (ultimo comma), vi è l'obbligo di costituire una riserva indisponibile di importo pari a quello delle azioni proprie iscritte all'attivo e di mantenerla finché le stesse azioni non vengano trasferite oppure annullate. Analoghe previsioni sono stabilite per le azioni della controllante possedute dalla controllata (art. 2359-*bis* c.c.).

2.7. Ai sensi dell'art. 2413 Cod. Civ. la società che ha emesso obbligazioni nel caso di riduzione obbligatoria del capitale sociale o di diminuzione delle riserve in conseguenza di perdite non può utilizzare le riserve esistenti per la distribuzione di utili sinché l'ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione².

Sempre ai sensi dello stesso articolo la società non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni in circolazione non risulti più rispettato il limite di cui all'art. 2412 c.c..

3. Destinazione dell'utile di esercizio

3.1. Le partecipazioni agli utili dei promotori, dei soci fondatori e degli amministratori sono regolate:

- dagli articoli 2340 e 2341 c.c., dove si stabilisce che l'atto costitutivo può riservare ai promotori ed ai soci fondatori una partecipazione agli utili, comunque non superiore complessivamente ad un decimo dell'utile netto risultante dal bilancio e per un periodo non eccedente i cinque anni dalla costituzione;
- dall'art. 2389 c.c., in base al quale le eventuali partecipazioni agli utili degli amministratori sono stabilite all'atto della nomina o dall'assemblea;
- dall'art. 2432 c.c., che stabilisce che le quote di partecipazione da destinarsi ai promotori, ai soci fondatori ed agli amministratori vanno computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione della quota da accantonarsi alla riserva legale.

² Così modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.

3.2. La partecipazione agli utili eventualmente spettante ai dipendenti deve essere determinata, ai sensi dell'art. 2102 c.c., in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato. L'art. 2349 consente l'assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendente, attraverso l'attribuzione totalmente o parzialmente gratuita agli stessi di speciali categorie di azioni, previo aumento, di pari importo, del capitale sociale.

3.3. La distribuzione dell'utile ai soci è deliberata dall'assemblea, ai sensi dell'art. 2433 c.c. (comma 1). Lo stesso articolo (comma 3) vieta la ripartizione di utili ai soci nei casi in cui dal bilancio risulti una perdita del capitale sociale, a meno che quest'ultimo non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

3.4. Ai sensi dell'art. 2426, n. 5, c.c., qualora dal bilancio approvato risultino iscritti nell'attivo costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, si può procedere alla distribuzione di dividendi solo se l'ammontare delle riserve disponibili, che residua dalla distribuzione, è almeno pari all'importo dei costi non ancora ammortizzati.

3.5. Ai sensi dell'art. 2350 c.c., ogni azione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili netti, fatti salvi i diritti o le limitazioni stabilite con riferimento a speciali categorie di azioni. In particolare:

- gli articoli 2346, 2348, 2349 e 2350 c.c. riconoscono la possibilità che lo statuto, o sue successive modificazioni, attribuisca privilegi nella ripartizione degli utili, a favore di speciali categorie di azioni e di altri strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale, detenuti da soci o da terzi che apportino opera o servizi. Tali privilegi possono essere riconosciuti anche alle azioni e agli strumenti finanziari emessi a favore dei prestatori di lavoro, di cui all'art. 2349 c.c.;

- l'art. 2350, fuori dai casi in cui si costituiscono dei «patrimoni destinati ad uno specifico affare», stabilisce che i possessori delle azioni munite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività aziendale in un determinato settore, possano percepire dividendi nella misura in cui risulteranno utili dal bilancio della società;

- l'art. 2353 c.c. stabilisce che le azioni di godimento possono essere remunerate solo dopo che sia stato riconosciuto alle altre categorie di azioni un dividendo almeno pari all'interesse legale.

3.6. L'art. 2433-*bis* c.c. riconosce che le società sottoposte all'obbligo di revisione del bilancio possano prevedere, per statuto, la corresponsione di acconti sui dividendi. Essa deve essere deliberata dagli amministratori, previa approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, sempre che da questo non si evincano perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.

3.7. Nel caso di recesso del socio e mancato collocamento presso terzi delle sue azioni ai sensi della procedura di cui all'art. 2437-*quater* c.c., le azioni vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357 c.c.. In assenza di utili e riserve disponibili, occorre provvedere alla riduzione del capitale sociale ovvero allo scioglimento della società (art. 2437-*quater* c.c.). Analoga procedura è prevista per le s.r.l. (art. 2473 c.c.).

Per le società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2478-*bis* c.c., valgono le norme riportate sopra ai punti 3.3. e 3.4..

IL PATRIMONIO NETTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO ³

Il Patrimonio netto che viene esposto in un bilancio consolidato è strutturato come segue:

- I — Capitale sociale
- II — Riserva da sovrapprezzo delle azioni (o quote)
- III — Riserve di rivalutazione
- IV — Riserva legale
- V — Riserve statutarie
- VI — Riserva per azioni o quote proprie
- VII — Altre riserve
 - Riserva di consolidamento
 - Riserva da differenze di traduzione
- VIII — Utili (perdite) portati a nuovo
- IX — Utile (perdita) d'esercizio del gruppo
- = Totale Patrimonio netto del gruppo
- X — Capitale e riserve di terzi
- XI — Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi
- = Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi
- = Totale Patrimonio netto consolidato

³ Si rinvia al Principio contabile 17 *Il bilancio consolidato*.

IL PATRIMONIO NETTO: DEFINIZIONE E COMPOSIZIONE

Dopo aver considerato la normativa civilistica, l'evoluzione della tecnica in materia di bilanci e tenuto conto del Principio contabile 11 *Bilancio d'esercizio – finalità e postulati*, vengono enunciati i principi contabili indicati nei paragrafi successivi, ritenuti corretti ed atti a rilevare, misurare e rappresentare il patrimonio netto nel bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, in un sistema contabile tradizionale a valori storici, nonché atti per l'interpretazione e l'integrazione tecnica delle norme di legge in materia.

A) DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio.

Sul piano contabile, tale definizione ha origine nell'esigenza di bilanciamento tra le sezioni "Attivo" e "Passivo" dello stato patrimoniale, secondo la nota identità $\text{Attività} = \text{Passività} + \text{Patrimonio netto}$.

Nell'ottica finanziaria della struttura del capitale di bilancio, la suddetta identità esprime la necessaria uguaglianza tra gli "Impieghi" o "Investimenti" di mezzi monetari (Attività), osservati ad una certa data, e le "Fonti" di tali mezzi monetari, distinte in "Capitale di terzi" (Passività) e "Capitale proprio" (Patrimonio netto) alla medesima data.

Sotto questo profilo, il patrimonio netto rappresenta, in via fondamentale, l'entità monetaria dei mezzi apportati solitamente dalla proprietà o autogenerati nell'impresa, indistintamente investita, insieme ai mezzi di terzi, nelle attività patrimoniali.

In altra accezione, il patrimonio netto esprime la misura dei diritti patrimoniali che può essere soddisfatta "in via residuale" attraverso le Attività, dopo che siano stati soddisfatti i diritti dei terzi creditori della società. In tale significato, il patrimonio netto è visto come capitale di "pieno rischio", la cui remunerazione ed il cui rimborso sono subordinati al prioritario soddisfacimento delle aspettative di remunerazione e di rimborso del capitale di credito.

Il patrimonio netto non è determinabile indipendentemente dalle attività e dalle passività.

Ne consegue che non può parlarsi di valutazione del patrimonio netto. Oggetto di distinte valutazioni, in sede di redazione del bilancio, sono i singoli elementi attivi e passivi che compongono il patrimonio.

Il patrimonio netto, quale valore differenziale, è unitario, anche se per finalità pratiche e giuridiche risulta suddiviso in quote "ideali".

Va, altresì, posto in evidenza che il patrimonio netto si contrappone ad una parte indistinta delle attività. Pertanto, le norme di legge che stabiliscono relazioni tra acquisto di specifici beni e quote del patrimonio netto (come l'art. 2359-bis, c.c.) vanno interpretate nel senso del divieto ad investire nell'acquisto dei beni in parola somme eccedenti l'importo delle richiamate quote ideali del patrimonio netto.

B) INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA DELLE VOCI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO NETTO

Il problema della chiara individuazione delle voci di bilancio facenti parte del patrimonio netto trova oggi soluzione alla luce dello schema di stato patrimoniale definito nell'art. 2424 c.c.. La rigida distinzione che tale articolo ha introdotto tra le poste costituenti parte del patrimonio netto (iscritte sotto la lettera A) e le diverse classi di passività (iscritte sotto le lettere B, C, D ed E) impedisce l'utilizzo di poste dal significato non univoco che, in passato, tro-

vavano collocazione incerta, in un'ambigua area di confine tra le passività ed il Patrimonio netto.

L'esigenza di una netta separazione tra passività e patrimonio netto, imposta dalla legge, richiede di utilizzare criteri univoci ed omogenei per stabilire se un determinato accadimento interessi le voci del patrimonio netto oppure le voci figuranti tra le varie classi di passività individuate dal legislatore.

Sul piano pratico, il problema si pone in primo luogo con riferimento alla classe “Fondi per rischi ed oneri”, di cui alle lettera B) del passivo, ed alla voce “Altre riserve”, di cui al punto VII, lettera A) della stessa sezione.

Considerata la natura “residuale” del patrimonio netto, la soluzione del problema richiede di delimitare, preliminarmente, le situazioni che giustificano accantonamenti ai “Fondi per rischi ed oneri” o che, più in generale, danno luogo alla iscrizione in bilancio di una passività. Detta soluzione va individuata sulla base del disposto dell'art. 2424-*bis* e del principio contabile 19 *Fondi per rischi ed oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti* per quanto in particolare concernente i “Fondi per rischi ed oneri”, cui si fa rinvio.

Nell'ambito della problematica relativa alla separazione tra le Passività ed il Patrimonio netto, particolare rilevanza assume l'analisi della natura dei versamenti che i soci decidono di effettuare, anche senza procedere a formali aumenti del capitale sociale.

I versamenti in questione, a seconda dei casi, possono assumere la natura di veri e propri conferimenti a titolo di dotazioni patrimoniali, oppure di finanziamenti a titolo di capitale di credito. In via generale, si possono individuare alcune tipologie di versamenti da parte dei soci:

1. Versamenti a titolo di finanziamento;
2. Versamenti a fondo perduto;
3. Versamenti in conto futuro aumento di capitale;
4. Versamenti in conto aumento di capitale.

1. I “Versamenti a titolo di finanziamento” sono quelli per i quali la società ha obbligo di restituzione. Si tratta di importi che devono trovare collocazione in bilancio tra le passività, alla lettera D), punto 3) “debiti verso soci per finanziamenti”. Al riguardo, non è rilevante la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l'eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione: l'elemento discriminante va individuato esclusivamente nel diritto dei soci alla restituzione delle somme versate.

Ne consegue che per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a capitale necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto. Ha così natura di riserva di capitale quella che viene ad essere costituita con la rinuncia al credito vantato dai soci, sia per partecipare alla copertura della perdita, sia per futuri aumenti di capitale.

2. I “Versamenti a fondo perduto” si hanno quando i soci, pur non volendo procedere ad un formale aumento di capitale, decidono di sopperire al fabbisogno di capitale di rischio con nuovi conferimenti. In tali casi, manca una specifica ed esplicita pattuizione da cui scaturisca un obbligo di restituzione ai soci dei versamenti effettuati. Questi si configurano, pertanto, come vere e proprie riserve di capitale, da collocare in bilancio all'interno del patrimonio netto, al punto VII “Altre riserve”, in voci denominate di solito “Versamenti in conto capitale”, oppure “Versamenti a copertura perdite”, se il conferimento è effettuato per coprire perdite di esercizio.

3. I “Versamenti in conto futuro aumento di capitale” sono quelli effettuati in via anticipata in previsione di un futuro aumento di capitale. Si tratta, pertanto, di riserve di capitale aventi uno specifico vincolo di destinazione.

4. I “Versamenti in conto aumento di capitale” si hanno in presenza di un aumento a pagamento del capitale sociale già deliberato, nelle more dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione degli amministratori dell'avvenuto aumento del capitale sociale (art. 2444 c.c.). Poiché l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società fino a quando non sia avvenuta la suddetta iscrizione, i versamenti già effettuati dai soci vengono rilevati in un conto transitorio acceso ad una riserva di capitale (“Versamenti in conto aumento di capitale” oppure “Azioni sottoscritte per aumento di capitale”), che verrà poi imputata al capitale sociale, una volta perfezionata l'intera operazione. Ovviamente, essendo i versamenti destinati ad uno scopo ben preciso, se la procedura di aumento non giunge a perfezionamento secondo i dettami di legge, i soci hanno diritto alla loro restituzione.

C) CLASSIFICAZIONE DELLE QUOTE IDEALI DEL PATRIMONIO NETTO

I criteri di classificazione delle poste “ideali” del patrimonio netto sono molteplici e rispondono a diverse finalità conoscitive. I due principali fanno riferimento, rispettivamente, all'origine ed alla destinazione delle poste.

Secondo il primo criterio, si distinguono “riserve di utili” e “riserve di capitale”. Le riserve di utili traggono origine dal “risparmio” di utili d'esercizio (come nel caso della riserva legale e della riserva statutaria). Esse sono generalmente costituite in sede di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio d'esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non distribuzione: “utili a nuovo”.

Le riserve di capitale sono costituite in sede di ulteriori apporti dei soci o di conversione di obbligazioni in azioni (riserva da soprapprezzo azioni o quote), di rivalutazione monetaria (riserva di rivalutazione monetaria), di donazioni da parte dei soci o di rinuncia di crediti da parte dei soci, di rilevazione di differenze di fusione.

Seguendo il criterio della destinazione, assume rilievo la differente disciplina che regola l'utilizzo, evidentemente sul piano contabile, delle poste del patrimonio netto. Divengono preminenti, in tal senso, il regime giuridico e le decisioni dell'organo assembleare che vincolano singole poste a specifici impieghi.

Sul piano pratico, la tassativa elencazione contenuta nell'art. 2424 c.c. risolve alla radice il problema della modalità espositiva delle voci del patrimonio netto.

Considerato, tuttavia, che l'elencazione imposta dal legislatore non è di per sé necessariamente sufficiente a soddisfare le finalità conoscitive di tutti i destinatari del bilancio, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni riguardo alle condizioni di libera distribuibilità e disponibilità di tali voci, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi⁴, in conformità con l'art 2427, n. 7-bis) del c.c..

D) CONTENUTO DELLE SINGOLE VOCI

Sulla base dello schema di stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 c.c., si esaminano le voci del patrimonio netto contenute nella classe A) del passivo.

I - Capitale

Questa voce accoglie il valore nominale dei conferimenti operati a tale titolo dai soci nonché il valore delle riserve destinate a capitale sociale nel corso del tempo.

⁴ Si veda il capitolo “La formazione e le variazioni delle poste del patrimonio netto”, sezione IV “Analisi dei movimenti nelle voci di patrimonio netto”.

Il patrimonio netto

Essa esprime il capitale sociale sottoscritto, anche se non ancora interamente versato cui si contrappone il valore dei versamenti ancora dovuti (con separata indicazione della parte già richiamata) viene iscritto nella sezione dell'attivo, nella classe A) "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti".

L'accensione del conto "Capitale" avviene all'atto della costituzione della società. Le successive variazioni in aumento o in diminuzione possono essere rilevate secondo i criteri indicati al capitolo II: "Le variazioni del capitale sociale".

II - *Riserva da soprapprezzo delle azioni (o quote)*

Questa riserva accoglie l'eccedenza del prezzo di emissione delle azioni o delle quote rispetto al loro valore nominale.

In tale riserva vanno ricomprese anche le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni.

La riserva da soprapprezzo delle azioni o delle quote non può essere distribuita ai soci, fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (art. 2431 c.c.). Essa può essere utilizzata per la copertura di perdite, per l'aumento gratuito del capitale sociale, nonché per l'aumento della riserva legale.

III - *Riserve di rivalutazione*

Questa voce accoglie le riserve di rivalutazione previste da leggi speciali in materia.

IV - *Riserva legale*

La costituzione della riserva legale è resa obbligatoria dall'art. 2430 c.c., che impone l'accantonamento di almeno la ventesima parte degli utili netti annuali, sino a quando l'importo della riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Nell'ambito di tale limite, la riserva legale è una riserva indisponibile. Essa può essere utilizzata (indipendentemente dall'entità raggiunta) solo per la copertura di perdite. In tal caso dovranno essere preventivamente utilizzate tutte le altre riserve disponibili ed indisponibili.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'importo della riserva legale scenda al di sotto del limite del quinto del capitale sociale occorre provvedere al suo reintegro col progressivo accantonamento di almeno il ventesimo degli utili netti. Se è stato emesso un prestito obbligazionario ed il capitale è stato ridotto in conseguenza di perdite, la riserva legale deve essere reintegrata finché l'ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non sia pari alla metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione (art. 2413 c.c.).

V - *Riserve statutarie*

Le riserve statutarie trovano il loro fondamento nelle disposizioni contenute nello statuto della società. Le condizioni, i vincoli e le modalità di formazione e movimentazione delle riserve in esame sono disciplinate dallo statuto.

Lo statuto può prevedere la costituzione di diverse tipologie di riserve; in tal caso, dell'ammontare relativo a ciascuna deve essere data informazione nella nota integrativa, a seconda della specifica disciplina prevista dallo statuto.

VI - *Riserva per azioni proprie in portafoglio*

Questa riserva è costituita in occasione dell'acquisto di azioni proprie da parte della società, con la funzione di salvaguardare l'integrità del capitale e, dunque, di evitare che l'operazione di acquisto di azioni proprie si traduca in una distribuzione della parte indisponibile del patrimonio netto. Essa può essere iscritta solo dopo che le azioni sono entrate nel patri-

monio della società ed è destinata ad accogliere il valore delle azioni proprie iscritte all'attivo dello stato patrimoniale.

È indisponibile fino a che le stesse azioni non vengano trasferite o annullate (art. 2357-ter c.c.)⁵.

Se l'importo delle azioni proprie in portafoglio si riduce per qualsiasi motivo, la corrispondente parte della suddetta riserva si rende libera e può, così, essere distribuita ai soci, oppure girata in aumento di una o più riserve disponibili.

VII - Altre riserve

Le riserve di più comune utilizzo possono avere una destinazione generica o specifica. Solitamente sono alimentate in sede di destinazione di utile netto risultante dal bilancio approvato. Esse sono:

— *Riserva straordinaria o facoltativa.* In assenza di specifica destinazione deliberata dall'assemblea ordinaria, la riserva straordinaria è di tipo generico ed il suo utilizzo è sottoposto alle formalità richieste per il futuro atto di destinazione.

L'assemblea può discrezionalmente individuare una specifica destinazione per la riserva di cui trattasi, rimanendo ferma la possibilità che tale destinazione sia successivamente variata con deliberazione dell'assemblea ordinaria.

— *Riserva per rinnovamento impianti e macchinari.* Essa è costituita nella prospettiva della sostituzione degli impianti e macchinari attualmente in uso.

— *Riserva per acquisto azioni proprie.* Essa può essere costituita, nei casi nei quali l'assemblea deliberi il futuro acquisto di azioni proprie, in misura corrispondente al corrispettivo massimo autorizzato per l'acquisto, ai sensi dell'art. 2357, comma 1, c.c.⁶.

Le altre riserve iscrivibili alla voce VII del patrimonio netto hanno origine e scopi distintamente indicati di seguito.

— *Riserva da deroga ex art. 2423 c.c.* Si costituisce nei casi eccezionali in cui l'applicazione di una disposizione degli articoli del Codice Civile, riguardante le regole di redazione del bilancio d'esercizio, sia incompatibile con il principio di rappresentazione veritiera e corretta. In tali casi, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione della deroga, ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c., devono essere iscritti in una riserva non distribuibile, se non in misura pari agli importi recuperati tramite l'ammortamento o il realizzo.

Nella nota integrativa si dovrà indicare sia il motivo della deroga ed i suoi effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, sia il divieto di distribuzione ai sensi dell'art. 2423, comma 3.

— *Riserva azioni (quote) della società controllante.* Accoglie l'importo delle azioni della società controllante possedute dalla controllata, ai sensi dell'art. 2359-bis c.c.. In nota integrativa va esplicitata l'indisponibilità di tale riserva.

— *Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni.* Deriva dall'adozione del metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni⁷. L'iscrizione può avvenire soltanto nel bilancio successivo a quello in cui i rispettivi componenti positivi di reddito hanno contribuito all'emersione di un utile e nella misura in cui detto utile si è manifestato (art. 2426, n. 4, c.c.). Va precisato in nota integrativa che tale riserva non è distribuibile.

⁵ Si rinvia al Principio contabile 20 *Titoli e partecipazioni*.

⁶ Si rinvia al Principio contabile 20 *Titoli e partecipazioni*.

⁷ Per le modalità di istituzione e di utilizzazione di tale riserva si rinvia al Principio contabile 21 *Il metodo del patrimonio netto*.

— *Versamenti in conto aumento di capitale.* È una riserva di capitale, con un preciso vincolo di destinazione, che accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio. In Nota integrativa va esplicitata l'indisponibilità di tale riserva.

— *Versamenti in conto futuro aumento di capitale.* È una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione. Accoglie i versamenti effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale. In nota integrativa va esplicitato il vincolo di destinazione che contraddistingue la riserva.

— *Versamenti in conto capitale o Versamenti a copertura perdite.* Si tratta, a prescindere dalla differente denominazione, di riserve di capitale che accolgono il valore di nuovi conferimenti operati dai soci, pur in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale. Nel caso dei versamenti a copertura perdite, il conferimento viene effettuato, di norma, dopo che si sia manifestata una perdita; in tal caso, la riserva che viene a costituirsi presenta una specifica destinazione. In nota integrativa va esplicitata l'esistenza di una siffatta destinazione.

Non è consentita l'iscrizione dei versamenti effettuati dai soci durante l'esercizio a prescindere dalla loro destinazione, direttamente nel conto economico.

— *Riserva da riduzione capitale sociale.* Accoglie la differenza tra l'ammontare della riduzione operata nel capitale sociale e la perdita coperta, o la parte della riduzione del capitale non restituita ai soci (art. 2445 c.c.).

— *Riserva avanzo di fusione.* Com'è noto, l'avanzo di fusione può essere un avanzo "da concambio" o un avanzo "da annullamento".

Al primo la dottrina attribuisce la natura di riserva di capitale. Il secondo può costituire sia una riserva di capitale sia una posta rettificativa del valore del patrimonio netto della società incorporata. Ciò dipende dall'origine dell'avanzo e dalla sua natura economica.

— *Riserva contributi in conto capitale.* È una riserva di capitale costituibile solo nel caso in cui il contributo in c/capitale sia effettivamente destinato ad integrare il patrimonio netto e non concorra né direttamente né indirettamente alla formazione del reddito d'esercizio.

— *Riserve da condono fiscale.* Le leggi sul condono fiscale hanno previsto la possibilità di iscrivere nel Patrimonio netto riserve tassate costituite in esercizi precedenti⁸.

— *Riserva da utili su cambi.* L'art. 2426, punto 8 bis, richiede che, qualora dal processo di valutazione ai cambi della chiusura dell'esercizio delle poste in valuta emerga un utile netto, tale valore deve essere accantonato in un'apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Tale riserva ha la funzione di non consentire la distribuzione ai soci (e quindi il depauperamento del patrimonio societario) di un provento non ancora materialmente realizzato. Infatti, in assenza di un contratto di copertura del rischio di cambio, la sua determinazione definitiva dipenderà dal tasso di cambio in vigore al momento dell'effettivo incasso o pagamento del credito o debito in valuta.

Pertanto è necessario che degli utili netti su cambi risultanti dal conto economico venga data indicazione, in nota integrativa, della componente valutativa non realizzata.

L'importo dell'eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre alla formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato (la destinazione a riserva legale è prioritaria), è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una ri-

⁸ Sui problemi contabili posti dalla disciplina per le definizioni agevolate dei rapporti tributari di cui alla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e sue successive modificazioni, si rinvia al documento interpretativo n. 1 dell'OIC, *Profili contabili della recente disciplina per la definizione agevolata dei rapporti tributari: cd. condono fiscale.*

serva non distribuibile sino al momento del successivo realizzo. Tale riserva, tuttavia, può essere utilizzata, fin dall'esercizio della sua iscrizione a copertura di perdite di esercizi precedenti.

Come detto circa la priorità di destinazione, qualora il risultato netto dell'esercizio sia una perdita o un utile di misura inferiore all'utile netto non realizzato sulle poste in valuta, l'importo che deve essere iscritto nella riserva non distribuibile è pari alla quota della suddetta componente non realizzata non assorbita dalla perdita conseguita dalla società.

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

In questa voce vengono iscritti i risultati netti di esercizi precedenti, che non siano stati distribuiti, accantonati ad altre riserve o le perdite non ripianate.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Questa voce accoglie il risultato netto del periodo, così come risulta dall'ultima voce del conto economico. Se durante l'esercizio è stata in tutto o in parte ripianata la perdita del periodo, da un punto di vista formale si perde la citata coincidenza tra l'importo della voce di conto economico e quella inclusa nel patrimonio netto. In tali circostanze, per il principio della rappresentazione veritiera e corretta, è necessario fornire una esplicita ricostruzione delle variazioni intervenute, come segue.

In ossequio all'art. 2423-ter, comma 3, in ciascuno dei due casi è utile aggiungere una voce specifica; conseguentemente nel caso di copertura della perdita, nello stato patrimoniale si ha:

IX - Utile (perdita) dell'esercizio:

Perdita dell'esercizio	(10)
Copertura parziale	4
Perdita residua	(6)

b) Nel caso di acconti sui dividendi, nello stato patrimoniale si ha:

IX - Utile (perdita) dell'esercizio:

Utile dell'esercizio	10
Acconti su dividendi	(4)
Utile residuo	6

LA FORMAZIONE E LE VARIAZIONI DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO

I. LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ: CONFERIMENTI IN DENARO E IN NATURA

1. *Procedura di costituzione*

Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.

Nelle società a responsabilità limitata il versamento può essere sostituito, per un importo almeno corrispondente, da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria⁹; in tal caso il socio ha la facoltà in ogni momento di sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni (artt. 2342 e 2464 c.c.).

I momenti che assumono rilevanza ai fini della rilevazione contabile possono essere così schematizzati:

- a) sottoscrizione del capitale;
- b) versamento dei decimi vincolati e dell'eventuale sovrapprezzo delle azioni (o quote);
- c) richiamo e successivo versamento degli ulteriori decimi, per quanto concerne i conferimenti in danaro;
- d) conferimento di valori diversi dal danaro;
- e) revisione della valutazione peritale dei beni e dei crediti conferiti.

2. *Sottoscrizione del capitale*

Con la sottoscrizione dell'intero capitale da parte degli azionisti, al credito verso i soci corrisponde la variazione in aumento del "Capitale sociale", che sarà accolta nel conto allo stesso intestato, e la eventuale costituzione della "Riserva sovrapprezzo azioni (o quote)"¹⁰.

Per la specifica previsione del n° 7 dell'art. 2427 c.c. si rinvia alla sezione del presente documento relativa alla nota integrativa.

3. *Versamento dei decimi vincolati e dell'eventuale sovrapprezzo delle azioni (o quote)*

Il versamento obbligatorio *di almeno il venticinque per cento* dei conferimenti in danaro e dell'eventuale sovrapprezzo, per l'intero importo, determina una pari riduzione del credito verso gli azionisti per le azioni (o quote) sottoscritte.

⁹ Aventi le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

¹⁰ Il legislatore ha stabilito che la sottoscrizione delle azioni non può essere effettuata ad un valore complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale (art. 2346 c.c.). Tuttavia, è possibile che gli amministratori fissino un prezzo di sottoscrizione complessivamente superiore all'ammontare globale del capitale sociale.

4. *Richiamo degli ulteriori decimi e versamento degli stessi*

Il richiamo dei decimi comporta la rilevazione nel conto “Crediti v/soci per decimi richiamati” e successivamente l'estinzione del credito con l'avvenuto versamento dei decimi richiamati.

Qualora, al termine del periodo amministrativo, non siano stati ancora richiamati (o richiamati in parte) i rimanenti decimi, nello stato patrimoniale bisognerà esporre l'intero valore del capitale sottoscritto; per la parte non versata risulterà iscritto il credito verso soci (per versamenti ancora dovuti), appostato all'attivo nella classe A.

5. *Conferimento di valori, diversi dal denaro*

Nell'ipotesi di conferimento di beni o di crediti¹¹, si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255 c.c.. I soci provvedono alla integrale liberazione delle quote di capitale sottoscritte, trasferendo alla società, contestualmente alla sottoscrizione, i diritti sui beni o i crediti conferiti (art. 2342, comma 3 c.c.).

La relazione giurata del perito designato dal presidente del tribunale, presentata dal socio che apporta i beni in natura e i crediti, ha funzione di garanzia sulla congruità del valore ad essi assegnato ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo corrisposto.

L'avvenuto trasferimento alla costituenda società dei diritti sui beni conferiti richiede la contabilizzazione del valore dei beni medesimi in contropartita dell'estinzione del credito verso il conferente sottoscrittore.

In caso di apporto di un complesso aziendale, la valutazione del conferimento dovrà tener conto delle strette relazioni di complementarietà e di interdipendenza esistenti tra gli elementi patrimoniali, evidenziando l'eventuale avviamento positivo o negativo.

Non possono formare oggetto di conferimento al capitale delle società per azioni, le prestazioni di opere o di servizi (art. 2342 c.c.), tuttavia il sesto comma dell'art. 2346 c.c. prevede che la società possa, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale¹².

Nelle società a responsabilità limitata, il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di opere o servizi¹³, a condizione che gli obblighi assunti dal socio stesso siano assistiti da polizza di assicurazione o da fideiussione bancaria che tuteli la società dall'inadempimento, per l'intero valore ad essi assegnato. L'avvenuta prestazione della garanzia a favore della società richiede la contabilizzazione del valore garantito in un conto denominato “Crediti garantiti verso il socio in c/sottoscrizione Capitale Sociale” in contropartita dell'estinzione del credito verso il conferente sottoscrittore. Se prevista dall'atto costitutivo, resta ferma anche qui la possibilità per il socio di operare, in sostituzione della polizza o della fideiussione, il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro.

¹¹ È da ritenersi ammissibile anche il conferimento di diritti — reali o personali — di godimento.

¹² Si ricorda che l'art. 7 della Direttiva comunitaria 77/91/CEE prevede che: “Il capitale sottoscritto può essere costituito unicamente da elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Tali elementi dell'attivo possono tuttavia essere costituiti da impegni di esecuzione di lavori o di prestazione di servizi”.

¹³ L'art. 2464 c.c. sancisce che possono “essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica”.

6. *Revisione della stima peritale dei beni e dei crediti conferiti*

Gli amministratori devono, entro 180 giorni dalla iscrizione della società controllare le valutazioni fornite dal perito¹⁴ ed eventualmente, se sussistono fondati motivi, rettificarle. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Quest'obbligo riguarda le società per azioni, mentre non è previsto per le società a responsabilità limitata (art. 2465 c.c.).

Sotto il profilo contabile, i problemi emergenti vanno risolti combinando le disposizioni degli artt. 2342 e 2343 Cod. Civ., per le società per azioni, e degli artt. 2464 e 2465 c.c. per le società a responsabilità limitata. L'art. 2465, secondo comma, prevede che quanto disposto riguardo alla relazione giurata di un esperto o di una società di revisione, si applichi in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Se il valore dei beni apportati, in sede di revisione della stima, risulta maggiore di quello attribuito dal perito, non si ritiene esistano le condizioni per una rettifica incrementativa del valore del bene conferito, con conseguente costituzione di una riserva di rivalutazione.

Le norme impongono un adeguamento proporzionale del capitale al valore dei conferimenti, accertato dagli amministratori, se quest'ultimo risulta inferiore, di oltre un quinto, a quello peritale (art. 2343 Cod. Civ.).

Di fatto, si possono ipotizzare le seguenti situazioni:

- a) riduzione proporzionale del capitale sociale, con annullamento delle azioni che risultano scoperte;
- b) recesso del socio, con rimborso in denaro del valore del conferimento risultante dalla revisione della stima, se il bene o il credito non può essere restituito;
- c) recesso del socio, con restituzione del bene o credito conferito;
- d) integrazione in denaro da parte del socio della differenza rimasta scoperta.

Nel caso sub a), la società deve rettificare il valore dei beni o crediti conferiti e ridurre il capitale sociale sottoscritto.

L'importo corrispondente alla differenza tra il valore originariamente iscritto in contabilità e quello determinato dagli organi sociali è iscritto in un conto denominato "Minusvalenza da apporto di beni in natura", da contrapporre all'accreditamento del conto acceso al bene apportato.

Tale "Minusvalenza da apporto" risulterà iscritta in apposita voce — ex art. 2423-ter, comma 3 — a rettifica del patrimonio netto.

Essa consente di evidenziare immediatamente, in contabilità, il minor valore del Patrimonio netto, senza movimentare il conto "Capitale sociale" fino a che siano note le decisioni del socio conferente i beni in natura.

Se le azioni sono state emesse alla pari, la soluzione *sub a)* implica la riduzione del capitale sociale di un importo pari alla differenza tra il loro valore nominale e il valore assegnato al conferimento in sede di revisione della stima, a fronte dello storno della minusvalenza da apporto; una corrispondente porzione delle azioni emesse vengono annullate.

In caso di recesso del socio, si incorrerà in un'altra delle ipotesi di riduzione del capitale sociale, e qualora le azioni fossero state emesse alla pari comporta la riduzione del capitale

¹⁴ Nelle società per azioni la nomina dell'esperto è di competenza del presidente del tribunale, senza che siano previsti rigidi requisiti soggettivi; il contrario accade invece per le società a responsabilità limitata, dove l'esperto deve necessariamente essere iscritto nell'albo dei revisori contabili o deve trattarsi di società di revisione.

sociale per l'intero valore nominale delle azioni emesse a fronte del conferimento; in contropartita va stornata la minusvalenza da apporto e per la parte eccedente sorge un debito nei confronti del socio.

Lo stesso dicasi per la soluzione *sub c)*, in questo caso anziché sorgere un debito nei confronti del socio, viene stornato per intero il conto acceso al bene conferito.

Nell'ipotesi, invece, in cui l'emissione delle azioni sia avvenuta sopra la pari, si tratta di ridurre sia il capitale sociale sia il soprapprezzo in proporzione della diminuzione di valore subita dal bene conferito, rispetto al valore iniziale di emissione.

Alla data di chiusura dell'esercizio può verificarsi che la revisione da parte degli amministratori non sia stata ancora effettuata e che la stessa possa essere definita entro il termine per la redazione del bilancio oppure oltre tale termine.

Nel primo caso, nel bilancio di esercizio devono essere riflessi gli effetti della revisione di valore, nel secondo, nell'ambito dei contenuti della nota integrativa occorre indicare che è in corso la revisione della stima.

Può, altresì, verificarsi che la revisione della stima sia stata effettuata e che il socio conferente, entro il termine di redazione del bilancio, non abbia ancora operato la scelta. In tal caso, si dovrà fornire notizia nella relazione sulla gestione tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, oltre che in nota integrativa a commento della revisione della stima peritale.

II. LE VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

A) *Gli aumenti*

Le variazioni in aumento del capitale sociale possono essere reali, nominali e miste.

1. *Aumento reale*

L'aumento reale comporta la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, da parte dei soci o di terzi ed implica l'obbligo ad effettuare nuovi conferimenti in denaro, in natura, in crediti o mediante il consolidamento di debiti.

1.1. *Aumento mediante conferimenti: fasi e relativi effetti contabili*

La sottoscrizione dell'aumento di capitale può intervenire contestualmente all'assunzione della relativa delibera, oppure entro il termine stabilito dalla delibera medesima.

Il divieto ex art. 2444, comma 2, c.c., di menzionare negli atti della società l'aumento del capitale sociale, fino a quando l'attestazione dell'eseguito aumento non sia iscritta nel registro delle imprese, fa nascere, sotto il profilo contabile, la necessità di utilizzare un conto diverso dal "Capitale sociale", al fine di accogliere gli importi di capitale sottoscritti dai soci. Qualora, al momento della chiusura dell'esercizio, sia ancora in corso il termine per la sottoscrizione del capitale, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, gli importi sottoscritti dovranno essere accreditati al conto "Versamenti in conto aumento del capitale sociale", che costituisce una riserva di capitale con un preciso vincolo di destinazione. Infatti, successivamente alla iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione di cui all'art. 2444 c.c., da parte degli amministratori, si provvederà a girare tale riserva al conto "Capitale sociale".

Invece, in ipotesi di aumento di capitale inscindibile, gli importi sottoscritti dovranno essere accreditati ad un conto di debito verso i sottoscrittori denominato "Azioni (o quote) sottoscritte per aumento di capitale", in quanto, se l'importo complessivamente sottoscritto ri-

salterà inferiore a quello deliberato dall'assemblea, i conferimenti dovranno essere restituiti ai sottoscrittori.

Nel caso dei conferimenti in denaro, contestualmente alla sottoscrizione, deve rilevarsi il versamento di almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta, più l'intero soprapprezzo nel caso in cui esso sia stato fissato (artt. 2439, comma 1, e 2481-*bis*, comma 4, c.c.).

Nel caso dei conferimenti in natura e di crediti, le azioni sottoscritte devono essere interamente liberate contestualmente alla sottoscrizione.

Quando l'aumento di capitale è attuato in corso di esercizio, se si tratta di un'emissione alla pari, il prezzo di emissione può comprendere (oltre al valore della parte di aumento di capitale sottoscritta) a titolo di rimborso, le spese relative all'aumento stesso e un importo a titolo di conguaglio degli utili in corso, allo scopo di realizzare, in sede di riparto degli utili, parità di trattamento delle azioni o quote in circolazione. L'importo dell'eventuale rimborso spese dovrà essere portato a riduzione dei relativi costi.

Il rateo di dividendo da versare, a titolo di quota integrativa dell'utile in corso di formazione, confluisce nella "Riserva da conguaglio utili in corso", iscritta tra le "Altre riserve" del patrimonio netto.

Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni da essi possedute (art. 2441 c.c.), salvo le ipotesi di esclusione o limitazione del diritto di opzione previste dalla legge. Analoghe disposizioni sono previste per le quote di nuova emissione da parte di società a responsabilità limitata (art. 2481-*bis* c.c.)¹⁵.

Nel caso in cui gli azionisti non esercitino il diritto di opzione o non lo cedano ad altri soggetti, l'art. 2441, comma 3, stabilisce che, se le azioni non sono quotate in mercati regolamentati, i soci che hanno esercitato il diritto di opzione hanno diritto di prelazione nell'acquisto; se invece le azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti sul mercato per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del 2° comma. Nelle società a responsabilità limitata, la possibilità di offrire le partecipazioni inoptate ad altri soci o a terzi presuppone una specifica deliberazione, che ne disciplini le modalità, in assenza di una specifica previsione dell'atto costitutivo.

Se i diritti di opzione sono venduti, trattandosi di operazione sul capitale, il ricavato incrementa la "Riserva soprapprezzo azioni (o quote)" al netto dell'eventuale effetto fiscale.

Qualora la vendita dei diritti di opzione non si realizzi, si configura l'ipotesi in cui le azioni o quote di nuova emissione non sono tutte sottoscritte entro il termine previsto dalla deliberazione. Se da questa espressamente previsto, l'aumento si avrà esclusivamente per l'importo corrispondente alle sottoscrizioni raccolte. In caso contrario l'aumento non potrà considerarsi eseguito neanche per le sottoscrizioni ottenute (artt. 2439, comma 2, e 2481-*bis*, comma 3, c.c.) e la società dovrà restituire ai sottoscrittori i conferimenti già eseguiti.

Contabilmente si rileverà l'insorgenza di un debito nei confronti dei sottoscrittori, lo storno dei valori precedentemente accreditati nel conto "Azioni (o quote) sottoscritte per aumento di capitale sociale" (ed, eventualmente, nei conti "Riserva da soprapprezzo azioni (o quote)" e "Riserva conguaglio utili in corso") ed il ripristino dei Costi d'impianto e d'ampliamento.

¹⁵ Art 2481-bis, 2° comma: "La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi".

1.2. Aumento mediante conversione di obbligazioni

La contabilizzazione di un prestito obbligazionario convertibile è trattata nel principio contabile 19 *I fondi per rischi ed oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti*.

L'aumento del capitale sociale viene deliberato contestualmente all'emissione del prestito obbligazionario convertibile.

Alla scadenza del diritto di opzione per la conversione delle obbligazioni in azioni, gli amministratori danno parziale attuazione all'aumento di capitale, con diminuzione del valore nominale del prestito obbligazionario, per la parte per la quale è stato esercitato il diritto di opzione, ed un corrispondente aumento del capitale sociale.

Se il valore delle obbligazioni convertite è superiore a quello delle azioni emesse, l'eccedenza va accreditata alla riserva sovrapprezzo azioni.

2. *Passaggio di riserve a capitale*

L'aumento nominale del capitale viene attuato mediante l'attribuzione al capitale sociale di altre poste ideali del patrimonio netto.

Le parti ideali del patrimonio netto che possono essere trasferite ad incremento del capitale sociale sono rappresentate dalle riserve "disponibili", nell'ampio significato di cui agli artt. 2442 e 2481-*ter* c.c. Si rinvia, sul punto alla sezione III B di questo documento.

L'aumento del capitale può attuarsi in forma mista, parte con assegnazione gratuita e parte a pagamento.

A seguito della delibera di aumento si rileva, per la parte gratuita, l'incremento del capitale sociale e la diminuzione di una o più poste ideali del patrimonio netto. Per la parte a pagamento, l'iscrizione dell'aumento è subordinata alla conclusione della procedura, secondo quanto illustrato in precedenza.

B) *Le riduzioni*

Alle riduzioni del capitale sociale si applicano gli articoli 2365, 2436, 2480 c.c..

I casi di riduzione espressamente previsti dalla normativa sono i seguenti:

- riduzione per decisione volontaria dei soci (artt. 2445 e 2482 c.c.);
- riduzione per perdite (artt. 2446, 2447, 2482-*bis* e *ter* c.c.);
- riduzione per recesso del socio (artt. 2437 e 2473 c.c.);
- riduzione per riscatto delle azioni (art. 2437-*sexies* c.c.);
- riduzione per esclusione del socio (art. 2473-*bis* c.c.);
- riduzione per morosità (artt. 2344 e 2466 c.c.);
- riduzione per mancato rispetto delle norme in tema di acquisto di azioni proprie (art. 2357, comma 4, c.c.) o per possesso di azioni da parte di società controllate in misura eccedente i limiti di legge (artt. 2359-*ter* e *quater* c.c.);
- riduzione per revisione della perizia di stima dei conferimenti in natura (art. 2343, comma 4, c.c.).

Nella fattispecie della riduzione volontaria rientra anche la riduzione "facoltativa" per perdite, se esse risultino di ammontare tale da non ricadere nella fattispecie di riduzione "obbligatoria" (artt. 2446, 2447, 2482-*bis* e *ter* c.c.)¹⁶.

¹⁶ L'argomento è dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza, soprattutto in relazione alla disciplina cui assoggettare questo caso "atipico" di riduzione del capitale per perdite: la soluzione che, come si avrà modo di illustrare in seguito, appare preferibile è quella che suggerisce l'applicazione della normativa prevista nel caso di riduzio-

1. Riduzione per decisione volontaria dei soci

Gli artt. 2445 e 2480 c.c. consentono la riduzione del capitale sociale, sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci.

Si tratta di una fattispecie di riduzione reale del capitale facoltativa, perché lasciata alla discrezionalità dei soci, nei limiti imposti dalla normativa¹⁷.

La proposta di riduzione del capitale sociale deve essere motivata e deve prevedere le modalità tecniche di attuazione¹⁸.

La rilevazione contabile della riduzione del capitale sociale avviene alla fine del previsto iter procedurale. Qualora intervenga la chiusura dell'esercizio prima che tale iter sia completato, il capitale sociale deve essere esposto in bilancio al valore originario, ed una dettagliata informazione circa i motivi e le modalità della riduzione deve essere fornita nella nota integrativa.

Concretamente, la riduzione del capitale può avvenire attraverso una delle seguenti modalità:

- 1) liberazione dei soci dall'obbligo dei conferimenti ancora dovuti;
- 2) rimborso del capitale ai soci;
- 3) acquisto e successivo annullamento di azioni proprie.

La contabilizzazione, è ovvio, è confacente alle modalità di cui innanzi.

Per la riduzione del capitale attraverso l'acquisto e l'annullamento delle azioni proprie, contemplata dall'art. 2357-bis c.c.¹⁹, si rinvia a quanto già esposto nel Principio contabile 20 *Titoli e partecipazioni*.

2. Riduzione per perdite

La riduzione del capitale sociale per perdite è obbligatoria o facoltativa.

Si ha riduzione obbligatoria quando il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite e tale situazione perdura anche nell'esercizio successivo (artt. 2446 e 2482-

ne obbligatoria per perdite. Di conseguenza, l'esame delle fattispecie sopra richiamate esaurisce, di fatto, il campo delle possibilità.

¹⁷ Tali limiti sono i seguenti:

a) il minimo legale del capitale sociale di una S.p.a. (120.000 Euro) o di una S.r.l. (10.000 Euro), a meno che non venga decisa la contestuale trasformazione in un altro tipo di società;

b) nel caso in cui la società abbia emesso un prestito obbligazionario, non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione non risulta più rispettato il limite stabilito dall'art. 2412 primo comma, pari al doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (art. 2413 c.c.); se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili finché l'ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione;

c) se la società possiede azioni proprie, occorre che a seguito della riduzione volontaria queste non eccedano la decima parte del capitale sociale;

d) nel caso in cui siano state emesse obbligazioni convertibili, non è consentito deliberare la riduzione volontaria del capitale, salvo che agli obbligazionisti sia stata data la possibilità di esercitare anticipatamente il diritto di conversione.

¹⁸ La norma non ne richiede la redazione e presentazione all'assemblea, né di una relazione degli amministratori.

¹⁹ L'art. 2357-bis prevede che le limitazioni contenute nell'art. 2357 non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni.

bis c.c.), oppure quando, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale (artt. 2447 e 2482-*ter c.c.*).

Si ha riduzione facoltativa quando le perdite risultano inferiori al terzo del capitale sociale.

Su questo argomento, si rinvia agli approfondimenti contenuti nel Principio contabile 30 *Bilanci intermedi*.

Contabilmente, occorre distinguere tra le seguenti scelte che l'assemblea può essere chiamata a prendere, sulla base delle informazioni che gli amministratori o il consiglio di gestione sono tenuti a fornire in base alla legge:

- a) immediata riduzione del capitale sociale;
- b) riporto a nuovo della perdita²⁰;
- c) copertura della perdita.

Nel caso a), la delibera di riduzione del capitale sociale per perdite è immediatamente efficace. Ne consegue che, ai fini contabili (e così anche negli atti sociali), occorre procedere subito alla rettifica dell'importo del "Capitale sociale".

Nel caso *sub b)*, in cui l'assemblea delibera il riporto a nuovo della perdita, alla fine dell'esercizio successivo, se la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve obbligatoriamente deliberare la riduzione del capitale sociale in proporzione delle perdite accertate oppure, in mancanza di una delibera in tale senso, gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere che la riduzione venga disposta dal tribunale.

Nel caso in cui le azioni o quote emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente paragrafo sia deliberata dal consiglio di amministrazione.

Se in base al disposto degli articoli 2446 e 2482-*bis c.c.*, è stata redatta la situazione patrimoniale infrannuale e sono stati adottati i provvedimenti relativi, nel bilancio di fine esercizio occorre darne un'adeguata rappresentazione contabile integrata dalla opportuna informativa.

Nel caso c), la perdita può essere coperta da versamenti in conto capitale effettuati in precedenza, o con versamento, a fondo perduto, di somme tali da ripianare la perdita, o con la rinuncia, sempre da parte di uno o più soci, a crediti vantati nei confronti della società. Nel primo caso, non si realizza (secondo l'opinione prevalente in giurisprudenza e in dottrina) la fattispecie alla quale l'art. 2446 c.c. ricollega l'obbligo di convocare l'assemblea e di sottoporle la relazione sulla Situazione patrimoniale; lo stesso può accadere anche negli altri due casi, se il versamento a fondo perduto o la rinuncia al credito avvengono prima che gli amministratori o il consiglio di gestione abbiano convocato l'assemblea.

3. Riduzione per recesso del socio

Il socio può recedere dalla società, ottenendo il rimborso delle proprie azioni, quando non abbia concorso alle delibere riguardanti: a) il cambiamento dell'oggetto sociale, che consente un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal secondo comma dell'art. 2437 c.c. ovvero dallo statuto; f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in

²⁰ L'assemblea potrebbe anche deliberare la trasformazione della società, oppure il suo scioglimento, ma ai fini del presente documento tali provvedimenti non sono presi in considerazione.

caso di recesso; o g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Ha altresì il diritto di recedere il socio che, salvo indicazione contraria disposta dallo statuto, non ha concorso all'approvazione delle delibere riguardanti la proroga del termine o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, ottenendo il rimborso delle proprie azioni (art. 2437-*ter* c.c.).

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso (art. 2437, quarto comma c.c.).

L'art. 2437-*quinqüies* prevede poi che se le azioni sono quotate in mercati regolamentati hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione.

La procedura di riduzione del capitale per recesso del socio prende avvio dalla comunicazione della dichiarazione di recesso²¹. Gli amministratori devono offrire in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute, nel rispetto delle indicazioni previste dall'art. 2437-*quater*. Per le azioni rimaste inoprate la società può scegliere tra:

a) il collocamento presso terzi;

b) l'acquisto delle azioni proprie dal socio che recede, anche in deroga al 3° comma dell'art. 2357 c.c. in base al quale il valore nominale delle azioni proprie acquistate non può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni possedute da società controllate;

c) la riduzione del capitale per importo corrispondente alla quota posseduta dal socio uscente. In caso di rimborso superiore al valore nominale la differenza deve gravare sugli utili e sulle riserve disponibili,²² o in mancanza, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.

Nel caso *sub c)*, l'assemblea straordinaria che delibera la riduzione del capitale sociale deve, pertanto, stabilire le modalità in base all'art. 2437-*quater* c.c., e l'entità del rimborso della quota di capitale posseduta dal socio receduto²³, nel rispetto dell'art. 2437-*ter* c.c.

Nella società a responsabilità limitata, il diritto di recesso compete al socio che non ha consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società o alla sua fusione o scissione o alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero e alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma (art. 2473 c.c.).

Il relativo rimborso può avvenire o mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato. Ove ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza mediante riduzione del capitale sociale nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2482 c.c. al quale rimanda l'art. 2473, quarto comma c.c., e qualora non risulti possibile il rimborso, la società viene posta in liquidazione (art. 2473 c.c.).

²¹ Essa deve avvenire non oltre quindici giorni dalla data di iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio (art. 2437-*bis* c.c.).

²² Se le riserve sono insufficienti la differenza grava sul conto economico. Nell'ipotesi in cui il corrispettivo del recesso sia inferiore al valore nominale la differenza verrà accreditata alle perdite a nuovo o a riserva.

²³ La dottrina giuridica prevalente sostiene che, qualora l'assemblea si rifiuti od ometta di deliberare la riduzione (obbligatoria) del capitale sociale, gli amministratori o i sindaci devono chiedere al tribunale il decreto di riduzione del capitale, secondo il procedimento previsto dal secondo comma dell'art. 2446 c.c..

Dal punto di vista contabile, a seguito della delibera di riduzione del capitale sociale o delle riserve, per una qualunque delle cause sopra elencate, sorge un debito nei confronti del socio receduto (Soci c/ rimborsi oppure Soci c/recessi) per un importo pari al valore assegnato alla partecipazione posseduta.

4. *Riduzione per riscatto delle azioni*

Nelle società per azioni, lo statuto può prevedere l'emissione di categorie di azioni per le quali sia previsto un potere di riscatto da parte della società o dei soci, al verificarsi di determinati eventi. Per esse, la norma prevede che il valore di riscatto sia determinato secondo le modalità previste per i casi di recesso, ovvero secondo i criteri di determinazione del valore e il procedimento di liquidazione di cui agli articoli 2437-ter e *quater* c.c.. Dal punto di vista contabile, si rinvia pertanto alle considerazioni riportate a proposito del recesso.

5. *Riduzione per esclusione del socio*

Nelle società a responsabilità limitata l'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso, la norma prevede che il valore di esclusione sia determinato secondo le modalità previste per i casi di recesso, ovvero secondo i criteri di determinazione del valore e il procedimento di liquidazione di cui agli articoli 2437-ter e *quater* c.c.. Non può tuttavia prevedersi la possibilità di rimborsare la partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Dal punto di vista contabile, si rinvia alle considerazioni riportate a proposito del recesso, salvo che per la non praticabile ipotesi di riduzione del capitale sociale.

6. *Riduzione per morosità*

Nel caso in cui socio non esegue il pagamento dei decimi richiamati, gli amministratori possono scegliere tra l'azione per l'esecuzione del conferimento ed il procedimento previsto dall'art. 2344 c.c.. La messa in mora del socio genera la riclassificazione del credito nei confronti degli azionisti "Azionisti c/decimi richiamati" in conto "Azionisti morosi c/decimi richiamati". Nell'ambito della nota integrativa, se gli importi sono significativi, è necessario fornire adeguata informazione circa la parte del capitale relativa ai decimi richiamati, per i quali gli azionisti si sono resi inadempienti.

Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della diffida al pagamento, gli amministratori offrono le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte, possono far vendere le azioni, rispetto alle quali il socio è in mora nei versamenti, "a suo rischio e per suo conto". All'acquirente vengono consegnate nuove azioni, in corrispondenza di quelle del socio moroso, che vengono annullate.

L'ammontare realizzato dalla vendita dei titoli copre il credito verso il socio inadempiente, comprensivo eventualmente del rimborso dei danni subiti dalla società.

Se l'importo realizzato è diverso dall'ammontare di tale credito, l'eccedenza costituisce un debito (e la differenza in meno un credito) nei confronti del socio.

Diverso è il caso in cui invece, per mancanza di acquirenti, non sia possibile vendere le azioni del socio moroso. In tale ipotesi, l'art. 2344 prevede che gli amministratori possano dichiarare "decaduto" il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Se entro la fine dell'esercizio in cui vi è stata la dichiarazione di decadenza, non si è riusciti a collocare le azioni del socio decaduto, occorre provvedere al loro annullamento. Il ca-

pitale sociale e l'eventuale riserva di soprapprezzo azioni vengono, pertanto, ridotte di un ammontare corrispondente al valore delle azioni annullate; a fronte di tale riduzione, viene stornato il credito vantato nei confronti del socio decaduto (per i decimi da lui ancora dovuti). La differenza tra la riduzione del patrimonio e i decimi che il socio aveva versato (differenza che viene trattenuta dalla società) confluisce in una riserva di capitale.

Nella società a responsabilità limitata si applica la procedura prevista dell'art. 2466 c.c..

7. Riduzione per mancato rispetto delle norme che disciplinano l'acquisto di azioni proprie (art. 2357 c.c.) e della società controllante (artt. 2359-ter e 2359-quater c.c.)

Dall'annullamento delle azioni proprie in portafoglio, a fronte della corrispondente riduzione del capitale sociale, ex art. 2357, comma 4 c.c., possono scaturire differenti conseguenze contabili, a seconda che il valore di bilancio delle azioni proprie sia uguale, maggiore o minore del valore nominale.

Nel primo caso, all'eliminazione del valore delle azioni proprie iscritto all'attivo si contrappone, per lo stesso importo, la riduzione del capitale sociale; allo stesso tempo, la riserva azioni proprie in portafoglio (costituita in occasione dell'acquisto di queste ultime) diviene libera, interamente disponibile e va accreditata alle riserve da cui ha avuto origine.

Nel caso in cui, invece, il valore di bilancio delle azioni proprie sia superiore al valore nominale, la differenza deve essere imputata a riduzione della riserva azioni proprie in portafoglio; la parte residuale della riserva azioni proprie in portafoglio diviene libera e disponibile.

Infine, nel caso in cui il valore di bilancio delle azioni proprie sia inferiore al valore nominale, la differenza genera una riserva disponibile; in aggiunta a ciò, anche la riserva azioni proprie in portafoglio diviene libera e interamente disponibile.

Gli articoli 2359-ter e 2359-quater c.c. disciplinano i casi nei quali, a seguito di violazione dei limiti all'acquisto delle azioni della controllante da parte di società controllate di cui all'art. 2359-bis, ed, in assenza di alienazione delle stesse la società controllante è tenuta a procedere ad una corrispondente riduzione di capitale, con annullamento di azioni.

Il rimborso delle medesime avviene secondo quanto disposto dell'art. 2437-ter, cioè al prezzo medio riferito ai sei mesi precedenti la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso, per le sole società quotate in mercati regolamentati, o lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione come ad esempio, in proporzione al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

Per la società controllata, il verificarsi di tale ipotesi comporta la liberazione della riserva per azioni della società controllante, che diviene disponibile, con accredito alle riserve da cui ha avuto origine. Il rimborso delle azioni della controllante può dar luogo alla rilevazione di proventi o oneri di natura straordinaria, per la eventuale differenza tra valore di rimborso e costo di acquisto delle azioni.

Per la società controllante, gli effetti contabili variano a seconda che si sia proceduto all'alienazione ovvero all'annullamento delle azioni, nonché a seconda che il valore di rimborso delle azioni sia uguale, maggiore o inferiore al loro valore nominale.

8. Riduzione per revisione della perizia di stima

Si è già detto, a proposito dei conferimenti in natura, della revisione di stima che gli amministratori devono effettuare entro 180 giorni dall'iscrizione della società o dell'aumento di capitale. Per i relativi effetti contabili si rinvia pertanto al Capitolo 6.

III. ALTRE VARIAZIONI DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO

A) *La destinazione dell'utile d'esercizio*

L'utile dell'esercizio è iscritto nella voce IX del Patrimonio netto.

In sede di sua destinazione, esso può essere: *a)* accantonato in una o più delle riserve, di cui alle voci IV, V, VI e VII del Patrimonio netto; *b)* attribuito ai soci fondatori, ai promotori, agli amministratori ed ai dipendenti e ai possessori (soci o terzi) degli strumenti finanziari emessi a seguito del loro apporto di opere o servizi; *c)* utilizzato a copertura di perdite pregresse; *d)* portato ad aumento del capitale sociale; *e)* rinviato ai futuri esercizi; *f)* distribuito ai soci.

1. *Destinazione a specifiche riserve*

La destinazione a specifiche riserve dell'utile di esercizio è effettuata in ossequio all'art. 2430 c.c., alle regole presenti nello statuto e alle delibere assembleari.

L'assemblea dei soci di una società per azioni può deliberare la destinazione dell'utile di esercizio alla Riserva per acquisto azioni proprie, di cui all'articolo 2357-ter c.c..

2. *Destinazione a particolari classi di soggetti*

Ai promotori ed ai soci fondatori, l'atto costitutivo può riservare una partecipazione agli utili (artt. 2340 e 2341 c.c.). Analogamente, l'assemblea può stabilire che gli amministratori siano remunerati attraverso una partecipazione all'utile di esercizio (art. 2389 c.c.).

Le quote di partecipazione da destinarsi ai soggetti sopra richiamati vanno computate sull'utile netto di esercizio, previa deduzione della quota da accantonarsi alla riserva legale (art. 2432 c.c.).

Gli accordi contrattuali possono prevedere la partecipazione agli utili dei dipendenti (art. 2102 c.c.).

Lo statuto può attribuire privilegi nella ripartizione degli utili, a favore dei detentori di speciali categorie di azioni e di altri strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali (articoli 2346, 2348 e 2350 c.c.). Con riferimento all'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro, l'art. 2349 c.c., stabilisce che, se previsto dallo statuto, l'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, per un ammontare corrispondente agli utili stessi e conseguente aumento del capitale sociale. Può inoltre deliberare l'assegnazione ai dipendenti di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi. I dividendi a favore dei detentori di azioni munite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività aziendale in un determinato settore, possono essere erogati a condizione che risultino utili dal bilancio della società.

3. *Vincoli alla distribuzione*

Nella distribuzione degli utili occorre rispettare il disposto degli articoli 2433 e 2426, numero 5, c.c.. Per le sole società per azioni, bisogna, inoltre, tener conto dei vincoli derivanti da diritti particolari, di natura patrimoniale, riconosciuti ad alcune categorie di azioni e altri strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali (artt. 2346, 2348, 2349, 2350, 2353, 2468 c.c., art. 145 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), nonché degli specifici vincoli posti dai patrimoni destinati che siano eventualmente costituiti ai sensi degli artt. 2447-bis e *decies*.

4. *Corresponsione di acconti sui dividendi*

L'art. 2433-bis c.c. consente, esclusivamente alle società per azioni sottoposte all'obbligo della revisione del bilancio "da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale", la distribuzione di acconti sui dividendi, a condizione che questa sia prevista dallo statuto.

L'ammontare di tali acconti non può superare la minore somma tra l'importo degli utili in corso, al netto della quota destinata a riserva legale e statutaria, e quello delle riserve disponibili.

La possibilità della distribuzione di acconti sui dividendi deve risultare da un prospetto contabile e da una relazione, assoggettati al parere della società di revisione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consenta tale distribuzione.

Si ritiene che il prospetto contabile debba essere costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, redatti secondo gli schemi edittali, non necessariamente accompagnati dalla nota integrativa. Infatti i due citati documenti offrono una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda sociale. I due documenti devono essere aggiornati onde offrire un'informazione tempestiva e debbono essere corredati da informazioni e dati complementari onde consentire di prendere consapevolmente la decisione richiesta dalla fattispecie in esame.

La relazione dovrà evidenziare i criteri di valutazione applicati nella redazione dei documenti citati; tali criteri devono essere quelli che sovrintendono alla formazione del bilancio d'esercizio. Nella relazione dovrà essere comunicato l'importo degli utili in corso, al netto e al lordo dell'effetto fiscale, e messo in relazione detto importo, al netto dell'effetto fiscale, con le riserve distribuibili al fine di determinare la somma massima disponibile per un acconto sul dividendo. La relazione infine illustrerà la proposta formulata all'assemblea, ovvero l'acconto proposto e la sua compatibilità con le risultanze di bilancio.

In sede di formazione del bilancio d'esercizio, la società che, nel corso del periodo amministrativo, abbia distribuito acconti sui dividendi, deve iscrivere tali acconti, con il segno meno, nella voce IX del patrimonio netto. Ne consegue la scomposizione della voce IX in due sottovoci: *a) Utile risultante dal conto economico; b) (meno) Acconti sui dividendi.*

B) La destinazione delle riserve

Le riserve, come si è ricordato in precedenza, sono poste ideali del patrimonio netto e possono essere di utili o di capitale.

Nella prima ipotesi, la loro iscrizione nel passivo dello stato patrimoniale richiede, salvo eventuali rilevazioni previste da specifiche disposizioni normative, l'approvazione del bilancio di esercizio e la successiva delibera sulla destinazione dell'utile conseguito e, pertanto, dette riserve si potranno iscrivere solo nel bilancio successivo a quello da cui quell'utile emergeva. Le riserve di "capitale" e quelle previste da specifiche disposizioni normative si iscrivono, invece, direttamente nel progetto di bilancio nell'esercizio in cui esse si sono manifestate.

Dopo che l'assemblea dei soci ha approvato il bilancio ed ha, ex art. 2433 c.c., deliberato sulla distribuzione degli utili, le riserve da esso risultanti sono suscettibili delle diverse destinazioni specificate di seguito.

1. Destinazione delle riserve alla copertura delle perdite

Le perdite sofferte dall'impresa ne riducono automaticamente il patrimonio netto. L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, nel prendere atto di tale riduzione, stabilisce

quali poste del patrimonio netto dovranno essere intaccate per prime per la copertura della perdita. A tal riguardo, occorre tener conto che alcune riserve sono soggette a vincoli circa la loro disponibilità per la distribuzione ai soci.

Per il principio della tutela dei creditori, si dovranno utilizzare per prime le riserve disponibili esistenti: se il loro ammontare complessivo supera quello della perdita, la delibera assembleare deve anche stabilire quali riserve ridurre. Se si devono utilizzare anche le riserve vincolate si dovrà tenere conto del diverso grado di vincolo, ad iniziare da quelle per le quali esso è meno rigido.

2. *Destinazione delle riserve all'aumento nominale del capitale*

A norma degli artt. 2442 e 2481-ter c.c., è possibile trasferire a capitale parti disponibili delle riserve: in tal modo una o più poste del netto, che sino al momento del detto trasferimento erano sottoposte alla disciplina specifica delle riserve in cui erano incluse, vengono assoggettate alla più rigida disciplina del capitale sociale.

La riserva legale non può essere trasferita a capitale.

3. *Destinazione delle riserve alla distribuzione tra i soci*

È possibile destinare delle riserve alla distribuzione fra i soci, ad “integrazione” dell'utile d'esercizio. In tale caso occorre:

- a) individuare le riserve distribuibili;
- b) stabilire le condizioni ed i momenti nei quali la distribuzione possa avvenire;
- c) tenere conto della presenza di particolari categorie di azioni, quali azioni privilegiate o di godimento.

In merito al punto a), non sono distribuibili la riserva legale e la parte della riserva da sovrapprezzo azioni corrispondente all'ammontare mancante alla riserva legale per raggiungere il quinto del capitale sociale (art. 2431 c.c.).

Non è distribuibile la riserva statutaria, salvo che lo statuto, nel sanzionarne la costituzione, le abbia assegnato una funzione di “conguaglio dividendi”, ovvero che abbia previsto che detta riserva, una volta raggiunto un dato livello, debba necessariamente restare “a disposizione dell'assemblea”.

Al di fuori delle predette ipotesi, la distribuzione della riserva statutaria richiede una delibera in merito, da parte dell'assemblea straordinaria.

Le riserve di rivalutazione previste da leggi speciali si possono distribuire soltanto osservando la procedura imposta dai commi 2 e 3 dall'art. 2445 c.c.²⁴.

Le riserve assimilabili a quella da sovrapprezzo azioni (come, ad esempio, la riserva da conversione obbligazioni) sono distribuibili in conformità a quanto stabilito dall'art. 2431 c.c..

La riserva versamento soci in conto capitale è distribuibile in conformità alla disciplina di cui all'art. 2431 c.c..

La riserva da utili su cambi, ai sensi dell'art. 2426 c.c., n. 8 bis, può essere distribuita solo dopo che l'utile netto su cambi è stato realizzato²⁵.

Sono sempre distribuibili le riserve facoltative costituite con utili.

²⁴ Previsto così, da ultimo, dall'art. 13, comma 2° della legge 21 novembre 2000, n. 342. Disposizione richiamata anche dalle precedenti leggi di rivalutazione, a partire dall'art. 23 della Legge 2 dicembre 1975, n. 576 di rivalutazione monetaria dei beni d'impresa.

²⁵ Sulle modalità di alimentazione delle riserve su cambi, si rinvia al Principio contabile 26.

Nel caso di emissione di obbligazioni alla distribuzione delle riserve disponibili si applicano i limiti indicati dall'art. 2413.

In merito al momento in cui la distribuzione delle riserve disponibili possa essere deliberata (punto b), si devono considerare due ipotesi:

1) la prima, del tutto ammissibile, è quella di una distribuzione in più riprese, deliberata dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;

2) la seconda è quella riferibile alla distribuzione di riserve approvata da un'assemblea successiva a quella che ha approvato il bilancio. Questa ipotesi è ammissibile, purché risulti che non sono sopravvenute perdite, dalla data di approvazione del bilancio a quella della delibera in discorso, che abbiano ridotto la riserva che si intende distribuire.

In merito al punto c), la presenza di particolari categorie di azioni è, in genere, ininfluenza nei confronti della misura in cui le riserve vadano distribuite tra i soci.

Per le azioni privilegiate, lo statuto prevede in genere priorità sugli utili e non sulle riserve.

Le azioni di godimento, invece, concorrono anche nella ripartizione delle riserve, dopo che alle azioni ordinarie sia stata assegnata una somma pari all'interesse legale (art. 2353 c.c.).

IV. ANALISI DEI MOVIMENTI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO

Il numero 4 dell'articolo 2427 c.c. prevede che “le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, **per le voci del Patrimonio Netto**, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, **la formazione** e le utilizzazioni”, mentre il successivo numero 7-bis stabilisce che “le voci di Patrimonio Netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi”.

Le disposizioni danno attuazione all'art. 6, lett. b) della legge delega ove si richiedeva l'introduzione di “una regolamentazione delle poste del Patrimonio Netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo”.

Anzitutto il legislatore ha chiesto una informativa sulle variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto nel corso dell'esercizio oggetto di rappresentazione in bilancio.

A ciò va aggiunta la richiesta dell'analisi della composizione del patrimonio netto con riferimento alla disponibilità e distribuibilità. Il distinguo è necessario poiché la nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità. Se la disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità riguarda invece, la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva.

Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno; infatti una riserva può essere disponibile per l'aumento di capitale, ma non distribuibile (ad esempio la riserva da soprapprezzo azioni sinché la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale).

Nel disciplinare gli aspetti informativi relativi alle voci di patrimonio netto l'art. 2427, n. 7 bis prevede l'indicazione analitica delle singole voci del patrimonio netto distinguendole in relazione alla disponibilità, alla loro origine ed infine alla loro avvenuta utilizzazione in precedenti esercizi.

La norma non indica il numero degli esercizi precedenti per i quali fornire l'informazione dell'avvenuta utilizzazione delle voci di patrimonio netto. La specificazione

Il patrimonio netto

di tale lasso temporale deve avvenire in coerenza con l'impianto normativo in materia e, dunque, nel rispetto dei principi generali di bilancio. Tra i principi generali, occorre avere particolare riguardo al postulato della significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio, su cui si rinvia al Principio contabile 11. Analogo principio è statuito dagli Iasb nel par. 26 e seg. del quadro sistematico. Da questo principio si ritrae che un'eccessiva informazione di bilancio può rivelarsi, oltre che di scarsa utilità, in taluni casi addirittura fuorviante. È ragionevole assumere che un'informazione riferita agli utilizzi delle poste di patrimonio netto avvenuti negli ultimi tre esercizi possa di per sé essere sufficiente. Il termine indicato è anche in linea con i limiti temporali introdotti dalla riforma societaria riguardo all'azione di nullità delle deliberazioni (art. 2379 comma 1, c.c.). Qualora vi fossero particolari situazioni, è ragionevole includere un'informazione riferita a un numero di esercizi superiore ai tre indicati.

A titolo esemplificativo delle varie riserve che potrebbero interessare l'analisi di cui si parla, i dati richiesti dal legislatore possono essere riportati in un prospetto redatto (per semplicità espositiva, con riferimento ad alcune delle riserve che potrebbero essere indicate nello schema di stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.)²⁶ come quello presentato nella tabella che segue:

²⁶ La corretta ed analitica classificazione delle riserve secondo la loro disponibilità e distribuibilità potrebbe infatti essere modificata da particolari clausole statutarie o specifiche deliberazioni assembleari.

La formazione e le variazioni delle poste del patrimonio netto

Natura/descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazione ²⁷	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi: ²⁸	
				per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	10.000				
Riserve di capitale:					
Riserva per azioni proprie	100	---	---		
Riserva per azioni o quote di società controllante	100	---	---		
Riserva da soprapprezzo azioni	2.000	A, B, C	2.000 ²⁹		
Riserva da conversione obbligazioni	2.000	A, B, C	2.000 ²⁹		
...					
Riserve di utili:					
Riserva legale	2.000	B	---		
Riserva per azioni proprie	50				
Riserva da utili netti su cambi	400	A, B	400		
Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto	100	A, B	100		
Riserva da deroghe ex comma 4 dell'art. 2423	100	A, B	100		
...					
Utili portati a nuovo	700	A, B, C	700		
Totale			5.300		
Quota non distribuibile ³⁰			1.800		
Residua quota distribuibile			3500		

Legenda:

- A: per aumento di capitale
- B: per copertura perdite
- C: per distribuzione ai soci

²⁷ Salvo ulteriori vincoli derivanti da disposizioni statutarie, da esplicitare ove esistenti.

²⁸ Le utilizzazioni sono state fornite dall'anno xxxx, in assenza dei dati necessari per periodi precedenti.

²⁹ Ai sensi dell'art. 2431 c.c., si può distribuire l'intero ammontare di tale riserva solo a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430 c.c..

³⁰ Rappresenta l'ammontare della quota non distribuibile per effetto: della riserva da utili netti su cambi (400), della riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (100), della riserva da deroghe ex comma 4 dell'art. 2423 (100) e della parte destinata a copertura dei costi pluriennali non ancora ammortizzati ex art. 2426, n. 5 (1.200).

Il patrimonio netto

Infine, la rappresentazione dei movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto³¹ può fornirsi con un prospetto così redatto:

	Capitale sociale	Riserva Legale	Riserve ³²	Risultato dell'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente					
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
- Attribuzione di dividendi (€.. per azione)					
- Altre destinazioni					
Altre variazioni:					
...					
Risultato dell'esercizio precedente					
Alla chiusura dell'esercizio precedente					
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
- Attribuzione di dividendi (€.. per azione)					
- Altre destinazioni					
Altre variazioni:					
...					
Risultato dell'esercizio corrente					
Alla chiusura dell'esercizio corrente					

Ovviamente le informazioni che riguardano l'esercizio si desumono dalla delibera di approvazione del bilancio e in cui si decide sulle utilizzazioni delle poste di patrimonio netto dell'esercizio (distribuzione del dividendo, aumenti di capitale ed altro).

³¹ Il D. Lgs. 310/04 ha aggiunto all'art. 2504-*bis* quanto segue: "Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri". L'avanzo manifesta la presenza di un valore di libro della partecipazione dell'incorporante nella società incorporata (ovvero di un valore del capitale emesso dall'incorporante al servizio del concambio delle azioni/quote della incorporata) di importo inferiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto contabile della incorporata medesima. Quando tale "avanzo" è originato dalla previsione di futuri risultati economici sfavorevoli della incorporata, esso deve essere allocato a un "fondo oneri futuri", utilizzabile a fronte delle perdite attese. Quando, all'opposto, in assenza di prospettive di risultati economici sfavorevoli dell'incorporata, tale avanzo rappresenta la conseguenza di un'acquisizione ben negoziata ("buon affare"), esso deve essere imputato ad una specifica riserva del patrimonio netto della società risultante dalla fusione. Il trattamento contabile previsto è analogo a quello adottato per la rilevazione delle differenze negative (avanzo) di consolidamento di cui all'art. 33 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. Poiché le tabelle sopra esposte sono solo esemplificative, per semplicità in esse non si sono esposte le voci in questione.

³² Indicare in colonne distinte le diverse riserve, come da prospetto esemplificativo precedente.

LA NOTA INTEGRATIVA

Nella nota integrativa devono essere fornite le seguenti informazioni di dettaglio (che con riferimento all'analisi richiesta dal legislatore richiederà la predisposizione anche di appositi prospetti):

(a) *Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del Patrimonio netto (art. 2427, n. 4 c.c.)*

Esso ha lo scopo di mostrare analiticamente per ogni voce del patrimonio netto le variazioni, incrementi e utilizzi rispetto ai saldi finali dell'esercizio precedente, con separata indicazione dei movimenti attinenti alla loro formazione ed utilizzazione. Queste informazioni possono assumere la forma tabellare riportata nel paragrafo in cui sono analizzati i movimenti nelle voci di patrimonio netto.

(b) *La composizione della voce "Altre riserve" (art. 2427, n. 7 c.c.)*

E' necessario indicare la composizione della voce in oggetto e i movimenti analitici rispetto all'esercizio precedente. Le informazioni relative ai movimenti dell'esercizio incluse nella tabella riportata nel paragrafo in cui sono analizzati i movimenti nelle voci di patrimonio netto.

(c) *Le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, n. 7-bis c.c.)*

Le informazioni relative all'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi dei conti di patrimonio netto, potranno essere riportate in appositi "di cui" delle consistenze iniziali e finali riportate nella tabella del capitolo precedente.

Le informazioni circa la disponibilità ed ai vincoli di ciascuno dei conti di patrimonio netto (riserve distribuibili, riserve vincolate dalla legge, dallo statuto o dalla volontà assembleare) potranno essere rese nello stesso prospetto riportato nel paragrafo in cui sono analizzati i movimenti nelle voci di patrimonio netto, a mezzo di note specifiche, oppure in appositi separati prospetti.

(d) *Il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società, nonché il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio (art. 2427, n. 17 c.c.)*

Tale informazione, in caso di azioni prive dell'indicazione del valore nominale, ai sensi dell'art. 2346, terzo comma, c.c., devono essere rese con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni in circolazione. In tal caso, si ritiene che la proporzione delle azioni emesse durante l'esercizio debba essere determinato rispetto al totale delle azioni in circolazione all'inizio dell'esercizio.

(e) *Il numero delle azioni di godimento ed i diritti che queste attribuiscono (art. 2427, n. 18 c.c.)*

(f) *Il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative" (art. 2427, n. 19 c.c.)*

(g) *L'illustrazione del valore e della tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis, ivi inclusi quelli apportati da terzi, dei criteri adottati per l'imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime di responsabilità (art. 2427, n. 20 c.c.)*

Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità

illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa.

(h) L'indicazione, alle voci di bilancio relative, della destinazione dei proventi di cui al terzo comma dell'art. 2447-decies richiamato dall'art. 2427, n. 21 c.c. e dei vincoli sui beni strumentali destinati alla realizzazione di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis.

In aggiunta a quelle indicate, in base alle disposizioni dell'art. 2423, 3° comma c.c. sulle informazioni complementari, devono essere fornite le seguenti ulteriori informazioni:

- composizione della voce “Riserve di rivalutazione”, in modo da evidenziare le riserve formatesi in dipendenza di ciascuna delle rivalutazioni monetarie operate e le riserve da rivalutazioni non monetarie³³;
- composizione della voce “Riserve statutarie”, qualora lo statuto preveda la costituzione di diverse tipologie di tali riserve.

³³ In nota integrativa vanno evidenziati i beni ancora in patrimonio su cui sono state effettuate rivalutazioni monetarie. L'art. 11 della legge n. 342/2000 richiede che nell'esercizio in cui la rivalutazione è eseguita venga indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati, così come previsto dalle precedenti disposizioni in materia.